



COMUNE DI MONTORO
Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLANORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 5 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 8 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 9 bis - AGRITURISMI
- ART. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III - TARIFFE

- ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI. PIANO FINANZIARIO
- ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 - SCUOLE STATALI
- ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE E CONTRIBUTO ARERA

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 24 - CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
- ART.24 BIS- RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO/RICICLO
- ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART.26 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ART. 28 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 29 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 30 - POTERI DEL COMUNE
- ART. 31 -ACCERTAMENTO
- ART. 32 - SANZIONI
- ART. 33 - RISCOSSIONE
- ART. 34 - INTERESSI
- ART. 35 - RIMBORSI
- ART. 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 37 - CONTENZIOSO

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ETRANSITORIE

- ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- ART. 39 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

APPENDICE AL REGOLAMENTO TARI PER LA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

Allegati:

- Allegato A: Elenco dei Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai Rifiuti domestici, individuati nell'allegato L-quater;
- Allegato B: Elenco attività che producono rifiuti di cui all'allegato A
- Allegato C: Categorie di utenze non domestiche superiore a 5000 abitanti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi 639 al 704 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. del 27 aprile 1999 n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.

I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (all.A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (all.B);

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

I rifiuti provenienti da aree cimiteriali rientranti nell'allegato A;

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, comma 1, del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.:

Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs.

n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

i rifiuti radioattivi;

i materiali esplosivi in disuso;

le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia o altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

le acque di scarico;

i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs.30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

ART.4

SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si

considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati agli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART.5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio o catastale;

le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7;

aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

utenze non domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B E C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART.6

SOGGETTI PASSIVI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, corti, porticati non chiusi, latrini, ecc.;

le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo della data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli al servizio di aree tassate;

per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dall'impianto lavaggio. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

aree cimiteriali, ad esclusione dei locali destinati ad attività di ufficio.

per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART.8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Per le circostanze di cui al comma precedente si applicano i commi 2 e 3 dell'art.7.

ART.9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto, inoltre, di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tributo le superfici ove si formano i seguenti rifiuti:

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. N.152/2006 e ss.mm.ii.;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani
 i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii;
 i veicoli fuori uso.

Nel caso delle attività industriali ed artigianali non sono soggetti a tributo anche le superfici dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Restano, invece, soggetti a tassazione ordinaria le superfici produttive di rifiuti urbani come, in via esemplificativa ma non esaustiva, le mense, gli uffici o i locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n.158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente., applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
SERVIZI DI BARBIERE, PARRUCHIERA ED ESTETISTA	20%
MACELLERIE E PESCHERIE	30%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE E VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICIFONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa per le finalità di cui alla legge n.833/1978)	20%

INCHIODATRICI	30%
----------------------	------------

Per eventuali attività non considerate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - A- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - B- Comunicare al servizio tributi, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 9 bis AGRITURISMI

Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura ed allevamento di animali.

Affinché l'attività venga considerata attività agrituristica, deve possedere i seguenti requisiti:

Dare ospitalità in alloggi e/o spazi aperti;

Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti di propria produzione;

Organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistica.

L'inserimento nella suddetta categoria è a richiesta dell'interessato, il quale è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti. Il comune si riserva la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento per la quota variabile:

Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione tariffa quota variabile 20%;

Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione tariffa quota variabile 30%;

Agriturismo senza alloggi e con la sola ristorazione: riduzione tariffa quota variabile 30%;

ART.10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della

superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria paria 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III TARIFFE

-

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art.15 "costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche" del D. Lgs n.36/2003.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999 e le Delibera ARERA cui si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente regolamento.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

5. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n.147/2013. Il piano finanziario è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) – e trasmesso all'Ente territorialmente competente per la relativa validazione, prima che venga trasmesso al Comune, per la definitiva approvazione in Consiglio Comunale a norma delle disposizioni vigenti, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal consiglio comunale. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e congruità di dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi di servizio integrato dei rifiuti. L'autorità verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6. Il piano finanziario comprende:

a. Il programma degli investimenti necessari;

Il piano finanziario degli investimenti;

b. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;

c. Le risorse finanziarie necessarie.

Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nelle quale sono indicati:

a. Modello gestionale ed organizzativo;

b. I livelli di qualità del servizio;

c. La ricognizione degli impianti esistenti;

d. L'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

7. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nella deliberazione ARERA n.443/2019 che, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR). Il nuovo metodo innova rispetto al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard con benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo della individuazione dei coefficienti di gradualità per alcune componenti tariffarie.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità del Piano finanziario. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n.296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART.13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile,

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b , allegato 1, del D.P.R. n.158/1999.

ART. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolari nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.29, decorrendo altrimenti alla data di presentazione. Le variazioni tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n.158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad esempio le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

La persona viene considerata assente e pertanto non considerata ai fini della determinazione della tariffa nei seguenti casi:

- Servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centrisocioeducativi, istituti penitenziari;
- studenti universitari fuori sede;

Condicio sine qua non per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'assenza si protragga per un periodo non inferiore all'anno e che la stessa sia adeguatamente documentata. Nel caso di studenti universitari fuori sede la documentazione da presentare consiste:

- a) contratto di affitto registrato
- b) ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie
- c) attestazioni comprovante il pagamento della TARI nella sede universitaria. Altresì non sono considerati nel computo dei componenti del nucleo familiare i lavoratori dipendenti delle forze dell'ordine obbligati a dimorare fuori dal comune di Montoro.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del numero di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
0	50	1
oltre	50	2

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art.33 comma 1, con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente apportate.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART.18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato A**.
2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Su specifica richiesta di parte e presentazione della relativa dichiarazione gli esercizi commerciali possono richiedere la distinzione tra superfici adibite alla vendita e altre a deposito, anche indipendentemente dalla classificazione catastale, previa esibizione della planimetria catastale con l'indicazione specifica delle suddette superfici. Nel caso di una unica categoria catastale le superfici adibite a deposito non possono comunque superare il 20% dell'intera superficie. L'ufficio si riserva di controllare, anche tramite sopralluogo, la veridicità di quanto richiesto e riportato nella dichiarazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi

ART.19 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art.33-bis del D. L. n.248/2007 (convertito dalla Legge n.31/2008). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente , ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola fino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi contestualmente al versamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art.1, commi da 816 a 836 , della legge n.160/2019 al momento della richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
5. A decorrere dall'anno 2021 la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per l'occupazione temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche a strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi 816-847 dell'art.1 della legge n.160/2019.

ART.21 TRIBUTO PROVINCIALE E CONTRIBUTO ARERA

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n.504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale fissata dalla normativa vigente.
3. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo ARERA in base alle deliberazioni

annuali.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART.22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

E' onere del contribuente la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, necessari ed indispensabili per beneficiare della riduzione. Pertanto il soggetto passivo deve trasmettere:

- Dichiarazione attestante il titolo di possesso e che l'immobile non è locato o dato in comodato d'uso;
- Dichiarazione attestante il possesso di una unica unità immobiliare sul territorio italiano;
- Documentazione attestante la titolarità di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e la residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- Estremi catastali dell'abitazione per la quale si chiede la riduzione della TARI;

L'ufficio entrate provvederà ad eseguire i necessari controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

ART.23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Non sono previste riduzioni

ART.24

CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter punto 2, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a qualunque processo di recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
2. L'utente produttore è tenuto a comunicare al Comune la scelta di non avvalersi

del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Per consentire al Comune di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la predetta comunicazione è effettuata l'anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti.
4. La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico e il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. I soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato, entro il 20 gennaio di ciascun anno, devono presentare la seguente documentazione:
 - Copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, relativi ai rifiuti avviati al recupero dell'anno precedente, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
 - Copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - Copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - Copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD);
 - Attestato del soggetto autorizzato che ha effettuato il recupero con la specifica delle quantità di rifiuti recuperati proveniente dall'unità locale sita sul territorio Comunale. Per quelle aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione delle quantità di rifiuti avviati a recupero e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche e, nello specifico, dell'unità locale per la quale si chiede l'agevolazione.
6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente ovvero la comprova di conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio pubblico, comporterà il recupero della parte variabile per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta o in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. Per le utenze non domestiche, che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio pubblico, resta dovuta la TARI relativamente alla componente tariffaria fissa.
8. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
9. È fatta salva per l'utenza non domestica la possibilità, nel corso dei suddetti cinque anni, di cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato.

ART.24/BIS**RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO/RICICLO**

1. A sensi del comma 649 dell'art.1 della L.147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero/riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

3. Per "riciclaggio" s'intende, ai sensi dell'art.193, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o operazioni di riempimento.

4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero/riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il recupero/riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero/riciclo i coefficienti Kd previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Le utenze non domestiche che hanno deciso di servirsi del servizio pubblico, e dimostrano di aver avviato al recupero/riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:

- a) 15% di riduzione, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 30% di riduzione, nel caso di recupero oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 45% di riduzione, nel caso di recupero oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d) 60% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

5. Al fine di ottenere la riduzione di cui al comma precedente, alla relativa richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art.193 del D.lgs. n.152/2006, relativi

ai rifiuti avviati al recupero/riciclo, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;

- copie delle fatture con descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;

- copie dei contratti con ditte specializzate;

- copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD);

- attestato della ditta/società autorizzata che ha effettuato il recupero/trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorato e trasformato proveniente dall'unità locali sita sul territorio comunale.

Per le aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione della quantità di rifiuto prodotto e trasformato e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche e, nello specifico, dell'unità locale di cui si chiede l'agevolazione.

6. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero/riciclo.

7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo;

8. L'agevolazione è annuale, una volta concessa vale solo per l'anno in cui viene richiesta.

9. La omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo di cui al comma 4 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comportano esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa (art.14, comma 20, del D.L. n.201/2011).

ART.26

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri

casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati del Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 27

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART.28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
 - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazione o riduzioni
 - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni di composizione del nucleo familiare sono acquisite direttamente all'ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 6 del presente Regolamento

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART.29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14. Del D.L. n.201/2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs. n.507/1993 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.lgs. n.22/1997 (TIA 1) o dall'art. 238 del D. lgs. N. 152/2006 (TIA 2)
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione , originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. L'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d. La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, di cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. I dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree

- nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d. La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:
 - a. Attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
 - b. In allegato al messaggio di posta elettronica certificata;
 Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART.30 POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

ART.31 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo - anche a mezzo raccomandata inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, quello in cui la dichiarazione è

stata o avrebbe dovuto essere presentata - avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in una unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di adempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione C. C. n. 13 del 16.04.2015 e al Regolamento sulla Riscossione Coattiva approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 04.06.2020.

ART.32 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n.472/1997.

ART. 33 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs. n.241/1997 oppure attraverso altre modalità di pagamento che l'ente vorrà adottare (es. Pago P.A.).
2. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n.212/2000 e può essere inviato anche per posta di cui all'articolo 29 del presente Regolamento;
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 3 rate, con scadenze da definirsi da parte della Giunta Comunale o in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art.1, comma 166, della legge n.296/2006.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni del tributo in corso d'anno potranno essere conteggiate nel tributo dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il comune provvede alla notifica mediante servizio postale raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata di un provvedimento, contenente le somme da versare in una unica soluzione entro il termine indicato.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto ai sensi del comma precedente, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art.1, comma 695, della legge n.147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART.34 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART.35 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art.34,

a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 36

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della legge n.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 10,00 per anno d'imposta.
- 2.

ART. 37

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n.546/1992, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento generale delle entrate comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. N.218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal regolamento generale delle entrate comunali.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali.
- 5.

TITOLO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.07.2020
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi relativi alle annualità pregresse entro i termini decadenziali e prescrizionali.

ART.39

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Elenco dei Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai Rifiuti domestici, individuati nell'allegato L-quater;

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302

CARTA E CARTONE	Imballaggi carta e cartone	150101
	Carta e Cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi di plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150105
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiale composito	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi materiale misto	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	20011
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTO, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti Urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'allegato A

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristoranti
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, Agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Aree scoperte operative

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31	Aree scoperte operative

APPENDICE AL REGOLAMENTO TARI PER LA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

INDICE

Articolo 1 - Entrata in vigore delle disposizioni
 Articolo 2 - Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
 Articolo 3 - Risposta alle richieste di attivazione del servizio
 Articolo 4 - Modalità per la variazione o cessazione del servizio
 Articolo 5 - Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio
 Articolo 6 - Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati
 Articolo 7 - Richieste scritte dell'utente
 Articolo 8 - Termine per il pagamento
 Articolo 9 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI
 Articolo 10 - Periodicità di riscossione
 Articolo 11 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
 Articolo 12 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Articolo 1

Entrata in vigore delle disposizioni

Le disposizioni di cui alla presente appendice adottata in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera.

Articolo 2

Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante lo sportello dell'ufficio Tributi, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, disponibile anche presso gli uffici comunali.

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a- il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- b- i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- c- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
- e- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

4. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Articolo 3

Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

b- il codice utente e il codice utenza;

c- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

2- Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

4. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Articolo 4

Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b- i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e- l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli

occupanti residenti e/o domiciliati);

f- la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Articolo 5

Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a- il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;

c- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Articolo 6

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b- i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 7

Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.
8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.
9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 8

Termine per il pagamento

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Articolo 9

Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI

1. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 10

Periodicità di riscossione

1. L'ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, L'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i

relativi bollettini al documento di riscossione.

4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 11

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 10:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora ci siano prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 12

Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non

consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 11 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.